

COMUNE DI TERNI

Uff. Energy & Fleet Manager

Dir. Lavori Pubblici

Lavori di riqualificazione energetica e tecnologica del Lotto n. 2 degli impianti di illuminazione pubblica nell'ambito del piano "Agenda Urbana Terni 2014-2020 - POR FESR az. 6.2.1" CUP: F47H16001160002 - CIG: 7903445124

PROGETTO ESECUTIVO

RTP:



ING. GIUSEPPE PERILLO (CAPOGRUPPO)

Via Cavour,4 - 70027 Palo del Colle (BA) tel/fax: 080/8594347 - cell. 333/1162883

e-mail: info@studioperillo.eu - www.studioperillo.eu

pec: giuseppe.perillo6598@pec.ordingbari.it





ING. GIUSEPPE TAMBORRINO (MANDANTE)

Via M. Buonarroti, s.n. - 74014 Laterza (TA) tel/fax: 099/8216336 - cell. 333/4779165 e-mail: info@studiotodo.eu - www.studiotodo.it

pec: giuseppe.tamborrino@ingpec.it




ING. GIAMPIETRO MASSARELLI (MANDANTE)

Via Albanese 14 - 70124 Bari (BA)

cell: 347/6131944

e-mail: massarelli@studioperillo.eu pec: giampietro.massarelli@ingpec.eu





RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO

ING. NAZARENO CLAUDIANI

Comune di Terni

Dir. LL.PP. - Uff. Energia Pubblica Illuminazione Impianti & Fleet Manager

Corso del Popolo n. 30 - 05100 TERNI

tel: 0744/549045

e-mail: nazareno.claudiani@comune.terni.it pec: comune.terni@postacert.umbria.it

Oggetto:

SCHEMA DI CONTRATTO

	T					
Scala:	Data di emissione:		Nome file:		Tav:	
	23 Marzo	2020	W_PI.S	C_00	Pl	.SC
DESCRIZIONE MODIFICA		PROG.	VERIF.	APPROV.	REV. N°	DATA

DESCRIZIONE MODIFICA	PROG.	VERIF.	APPROV.	REV. N°	DATA

CONTRATTO D'APPALTO

(articolo 43, comma 1, regolamento generale, d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

Contratto a corpo

(articolo 3, del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 c.d. Codice dei contratti)

		importi in euro
1	Importo esecuzione lavori	
2	Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza e m.o.	159.262,45
Т	Totale appalto (1 + 2)	

Indice:

CONTRATTO D'APPALTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del contratto.

Articolo 2 Ammontare del contratto.

Articolo 3 Condizioni generali del contratto.

Articolo 4 Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Articolo 6 Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.

Articolo 7 Sospensioni o riprese dei lavori.

Articolo 8 Oneri a carico dell'appaltatore.

Articolo 9 Contabilità dei lavori.

Articolo 10 Invariabilità del corrispettivo.

Articolo 11 Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Articolo 12 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

Articolo 13 Ritardo nei pagamenti.

Articolo 14 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

Articolo 15 Risoluzione del contratto.

Articolo 16 Controversie.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

Articolo 18 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Articolo 19 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

Articolo 20 Subappalto.

Articolo 21 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

Articolo 22 Obblighi assicurativi.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 Documenti che fanno parte del contratto.

Articolo 24 Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Articolo 25 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

COMUNE DI TERNI Provincia di TERNI

CONTRATTO D'APPALTO

Esecuzione dei lavori di CUI AL PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO "AGENDA URBANA 2014-2020, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA ED ENERGETICA DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA, LOTTO 2"

L	'anno	_, il giorno	del mese di		, nella residenza comunale
d	li Corso del Popolo, 30	– TERNI, sono cor	venuti i signori:		
)				
n	iato a	il		, che dich	iara di intervenire in questo atto
е	sclusivamente in non	ne, per conto e	nell'interesse de	el Comune di T	erni , partita IVA 00175660554, che
r	appresenta nella sua d	qualità di		, di :	seguito nel presente atto denominato
S	emplicemente "stazior	ne appaltante";			
)				
n	iato a	i		, in q	ualità di
d	lell'impresa			_ con sede legale	e in,
٧	ria	codice fisc	ale	р	artita IVA,, di
S	eguito nel presente at	to denominato sei	mplicemente "ap	paltatore";	
			PREMESS	O CHE:	
			PREMESS	O CHE:	
a)					esecutiva, è stato approvato il
					2020, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
					TTO 2" per un importo dei lavori da offerta di ribasso ed euro 159.262,45
	• •				odopera ed €. 35.347,50 per oneri per
	la sicurezza compres	si nei prezzi del	le lavorazioni e	costi per l'att	cuazione del piano di sicurezza, già
	predeterminati dalla s				
b)			_		erio dell'Offerta Economicamente più
		_			, i lavori sono stati aggiudicati al
	sopra nominato appal		•		
c)			-		esponsabile unico del procedimento e
	l'appaltatore hanno so	ottoscritto il verba			, protocollo n;
			TUTTO CIO' P	REMESSO	
Le	parti convengono e sti	pulano quanto se	gue:		

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

- 1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti») e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità.
- 2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del Capitolato Speciale d'appalto.

	a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente:
	b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente:
	rticolo 2. Ammontare del contratto.
1.	L'importo contrattuale ammonta a euro
	(diconsi euro), di cui:
	a) euro per lavori veri e propri;
	b) euro quale importo della manodopera;
	c) euro per oneri di sicurezza.
	L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. 10% ed è fatta salva la liquidazione finale.
3.	Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis, del Codice dei contratti e dell'articolo 43,
	comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e
	regolarmente eseguire dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui all'articolo 3, comma 3, depurati
	del ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore.
	ticolo 3. Condizioni generali del contratto.
1.	L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme,
	condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il
	progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di
	accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria
	eccezione.
2.	È estraneo al contratto e non ne costituisce di alcun modo riferimento negoziale il computo metrico
	estimativo.
3.	E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso
	contrattuale, secondo le modalità stabilite in fase di gara.
۸	rticolo 4. Dominilio o representante dell'empetatore diveriene del contiere
	rticolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.
Ι.	Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile
	2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di,
•	via
۷.	Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore
	saranno effettuati mediante bonifico previa fatturazione elettronica e relativa procedura di accettazione /
_	registrazione.
3.	Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, sono autorizzati a riscuotere,
	ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i signori
	nato a il
	nato a il
	nato a il
	e sono altresì autorizzati ad operare sul conto di cui al comma 4.
4.	Ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti favore dell'appaltatore
	saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN:
	acceso presso BANCA
	AG intestato a
5.	Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente
	deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso la stazione appaltante, a

3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la

esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1.	I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presente stipula.
2.	Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni (
	naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

- 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale, ai sensi dell'Art.19 del C.S.A., pari allo 0,8 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a euro ______.
- 2. La penale, con l'applicazione delle stesse aliquote di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
- 3. Trovano applicazione le penali indicate nell'Art.19 del C.S.A.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

- 1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.
- 2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
- 3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
- 4. Se i periodi di sospensione ordinati dal RUP ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del Codice dei Contratti superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

- 1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
- 2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- 3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
- 4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
- 5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
- 6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

- 1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
- 2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
- 3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
- 4. Per eventuali lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
- 5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.
- 6. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme del capitolato speciale di appalto.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

- 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
- 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera a), quarto periodo del Codice dei contratti, da applicarsi alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 31 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

- 1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.
- 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'articolo 43, comma 8 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

- 1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo alle condizioni previste dal Capitolato Speciale d'appalto.
- 2. All'appaltatore verranno corrisposti n. 2 (due) SAL, uno al raggiungimento del 50% del valore complessivo dei lavori ed uno finale (art. 22 Capitolato speciale d'appalto), al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell'importo delle rate di acconto precedenti. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, e dell'articolo 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.
- 3. In deroga al comma 2:
 - a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.
 - b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
- 4. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza della ultimazione dei lavori di cui al presente contratto è effettuato entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione della relazione del RUP sul conto finale, previa emissione del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 48 del capitolato speciale d'appalto. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti.
- 5. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
- 6. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
 - a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi
 in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
 ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4,
 comma 4:
 - b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 3;

- c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
- d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;
- e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

- 1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d'appalto.
- 2. Trascorsi i termini di cui sopra l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

- 1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve confermato dal responsabile del procedimento.
- 2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
- 3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
- 4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare Esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

- 1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;
 - b) in tutti gli altri casi previsti dall'articolo 45 del Capitolato speciale d'appalto.
- 2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
- 3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

- 1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all'Appaltatore e alla Stazione appaltante, entro novanta giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.
- 2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

- a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti;
- b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell'importo contrattuale.
- 3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- 4. E' ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.
- 5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Terni con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

- 1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
- 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
- 3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
- 4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

- 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o documento equivalente ai sensi delle disposizioni di Legge;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
 - c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla lettera b).
- 2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
- 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
- 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
- 5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore nelle forme dell'autocertificazione, circa l'insussistenza delle situazioni ostative ivi previste.

Articolo 20. Subappalto.

- 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
- 2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
- 3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.
- 4. E' ammesso il pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante ai subappaltatori e ai cottimisti, purché l'Appaltatore ne presenti motivata richiesta o autorizzazione. In caso opposto, l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
- 5. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al punto 4, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,

rilasciata da

numero

l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante POLIZZA FIDEJUSSORIA

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

____ in data _____

	agenzia per l'importo di euro
	(
2.	La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
	dell'75 per cento dell'iniziale importo garantito.
3.	La garanzia, per il rimanente ammontare del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata
	automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4.	La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta
	che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5.	Trova applicazione la disciplina di cui al comma 9 dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
<u>Ar</u>	rticolo 22. Obblighi assicurativi.
1.	Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a
	persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse
	arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione
	appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2.	L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo
	provvisorio, con polizza numero in data rilasciata da
	, come segue:
	a) per danni di esecuzione per un massimale di euro () di cui:
	sez. A - partita 1) per le opere oggetto del contratto: €();
	sez. A - partita 2) per le opere preesistenti: € ();
	sez. A - partita 3) per demolizioni e sgomberi: € ();

b) per responsabilità civile terzi per	un massimale di euro €	(
, i		 ·

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo di cui al comma 9 dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

- 1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
 - a) il Capitolato Speciale d'appalto integrato dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara;
 - b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni integrati dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara;
 - c) l'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3;
 - d) i piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - e) il cronoprogramma;
 - f) la dichiarazione sostitutiva per la "Tracciabilità dei flussi finanziari";
 - g) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;
 - h) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non abrogato e non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.
- 2. I documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso l'ufficio del Responsabile unico del procedimento.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

- 1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto non abrogato.
- 2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codice dei contratti.
- 3. I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 237 del d.P.R. n. 207 del 2010.
- 4. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) il Codice dei contratti decreto legislativo n.50/2016;
 - b) il regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (per quanto vigente ed applicabile);
 - c) il D.M. 27/09/2017 inerente i Criteri Ambientali Minimi per la acquisizione di apparecchi per la Illuminazione Pubblica;
 - d) il decreto legislativo n.81/2008;
 - e) le disposizioni di cui all'All.F della Legge 20 marzo 1865, n.2248;
 - f) il D.M. 07.03.2018 n.49 (il Direttore dei Lavori);
 - g) Linee guida ANAC n.3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», ultimo aggiornamento;
 - h) gli atti del Comune di Terni di approvazione dei progetti e della metodologia di selezione del contraente.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

- 1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - · le spese contrattuali;
 - · le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori;

- · le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- · le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto. Sono, altresì, a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
- 2. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
- 3. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Previa lettura, le parti dichiarano il presente atto conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'appaltatore